

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRORDINARIA

n. 1 del 16 ottobre 2020

Il giorno 16/10/2020 alle ore alle ore 20.00 si è riunita in seconda convocazione, in L'Aquila, presso la sede sociale in via Rocco Carabba a seguito di regolare convocazione come previsto dallo statuto vigente, l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'A.P.S. Bambini di ieri e di oggi.

In base all'art. 10 dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione la Sig. Cinzia Leopardi, la quale

presiede

• che l'art. 35, commi 1 e 2, del decreto-legge Cura Italia proroga il termine per l'adeguamento degli statuti delle associazioni di promozione sociale con la modalità semplificata al 31 ottobre 2020

• della regolarità della convocazione;

• della presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie

dichiara

che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;**
2. **Altre modifiche statutarie di corollario;**
3. **Varie ed eventuali**

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Sig. Raffaele Lidori.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell'Assemblea la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017).

Successivamente, il Presidente, dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo, articolo per articolo, fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

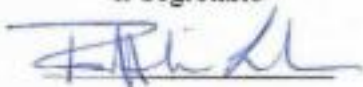
L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

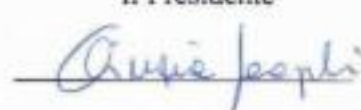
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:50 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

“Bambini di Ieri e di Oggi”

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del D.l. 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, e per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, è costituita, con sede legale in L'Aquila, l'Associazione denominata “Bambini di Ieri e di Oggi”, di seguito indicata, per brevità, Associazione.

2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

4. Essa opera nella Regione Abruzzo ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

5. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, la denominazione dell'Associazione diventerà “Aps - Bambini di Ieri e di Oggi” oppure “Associazione di promozione sociale Bambini di Ieri e di Oggi”.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. L'Associazione può svolgere, art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue la seguente finalità: promuovere lo scambio intergenerazionale favorendo l'aggregazione ed il miglioramento della qualità della vita degli anziani e dei bambini nei rapporti sociali con tutte le altre componenti della società attraverso iniziative ricreative, culturali, sportive e di istruzione.

2. Al fine di raggiungere lo scopo sociale, l'Associazione si attiverà mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- promuovere il proficuo impiego del tempo libero attraverso iniziative di natura culturale, ludica, sportiva e ricreativa, per assicurare momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- stimolare le riflessioni sulla qualità della vita e sulla prevenzione dell'esclusione sociale;
- offrire opportunità di aggregazione sociale, culturale, educativa, ricreativa, civile e morale;
- organizzare visite guidate presso luoghi di rilevante interesse culturale, artistico, storico e ludico;
- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- organizzare spettacoli, rassegne, concerti, manifestazioni nonché mostre,

	convegni e concorsi di carattere artistico, musicale e culturale;	
	- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere gli scopi istituzionali;	
	- stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private;	
	- curare la pubblicazione di riviste, articoli ed altro materiale;	
	- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento degli scopi istituzionali.	
	3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	4. L'Associazione può esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.	
	5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.	
	Art.4 - Norme sull'ordinamento interno.	
	1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di	
		4

democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti: condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione, accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

3. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

4. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il

	richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti	
	interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio	
	Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.	
	2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le	
	attività di interesse generale svolte.	
	3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30	
	(trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel	
	libro degli associati.	
	4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato	
	per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della	
	deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea	
	ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al	
	Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad	
	attestare il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30	
	(trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve	
	essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.	
	5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno	
	essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore	
	che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei	
	confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni	
	dell'associato minorenne.	
	Art. 7 – Diritti e doveri degli associati	
		6

1. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono né trasferibili né rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

	1. La qualità di associato si perde per:	
	a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;	
	b) mancato pagamento della quota associativa, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.	
	2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:	
	a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.	
	3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	
	1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
		8

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art.11 - Organi dell'Associazione

	I. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);	
	e) l'Organo di revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017).	
	2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
	Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.	
	2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due deleghe per associato.	
	3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5	
		10

(un quinto) degli associati.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente

	nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea ordinaria:	
	a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;	
	e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, (obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore);	
	f) eleggere e revocare l'organo di revisione, (obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore);	
	g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;	
	h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;	
	i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.	
		12

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che

	non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.	
	3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.	
	4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
	5. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota	
	Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.	
	2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
		14

3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono

	prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Non sono ammesse deleghe.	
	7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
	8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.	
	9. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.	
	Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;	
	b) gestire la contabilità e redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	e) eleggere, nel suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;	
	f) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;	
	g) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione	
		16

	degli associati;
	h) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
	i) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
	j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
	k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
	l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
	m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
	n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
	o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
	p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata, dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
	2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
	3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
	Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica
	1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
	17

	2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.	
	3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.	
	4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.	
	5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;	
	b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;	
	c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;	
	d) aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi;	
	e) compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;	
	f) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.	
	6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.	
	Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	
	1. La carica di Consigliere si perde per:	
		18

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro

	30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione	
	del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri	
	cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.	
	Art.21 - L'Organo di controllo	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei	
	requisiti previsti dalla Legge.	
	Art.22 - L'Organo di revisione	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i	
	requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore	
	legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	Art.23 - Libri sociali e registri	
	L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:	
	a. libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura	
	dell'Organo di amministrazione;	
	c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione,	
	tenuto a cura dello stesso organo;	
	d. libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi, tenuti a	
	cura dello stesso organo;	
	e. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non	
	occasionale.	
	Art. 24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale.	
		20

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote e contributi degli associati, erogazioni liberali di associati e dei terzi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, raccolte fondi, rimborsi da convenzioni, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 26 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Bilancio di esercizio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 c. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà

prenderne visione.

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri soci, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 28 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Te. L. n. 511/A
Ripartito a L'Aquila il 27-10-2020 N. 1465 Serie 3
Esatto € 5.161,13

